



Il nuovo rapporto tra l'Unione Europea ed il Regno Unito

Giovedì 13 maggio 2021

Avv. Massimo Fabio

Partner, Head of International Trade & Customs
Studio Associato - Consulenza legale e tributaria (KPMG)



Dall'Unione Doganale alla Area di Libero Scambio

**Esigenze di autonomia
manifestate dal Regno Unito**



**Continuità agli interessi
commerciali delle parti**



Il 24 dicembre 2020 è stato definito l'accordo che regola la nuova relazione tra UE e UK a partire dal 1° gennaio 2021 (di seguito anche 'TCA'). Il risultato negoziale, raggiunto in extremis alla Vigilia di Natale con il coinvolgimento della Presidente della Commissione UE e del Premier britannico, sembra essere un buon compromesso per le esigenze delle due parti, che trova nella eliminazione delle barriere tariffarie il suo punto centrale per la salvaguardia degli interessi reciproci.

Si tratta di una formula già nota nel commercio internazionale e descritta **nell'art. XXIV dell'Accordo GATT**. Tale soluzione è stata preferita ad una semplice intesa tariffaria che non avrebbe concesso alle parti la medesima flessibilità ed opportunità al libero commercio.

Aree di libero scambio ed unioni doganali

Le unioni doganali e le aree di libero scambio (ALS) sono chiamati accordi commerciali regionali, entrambi basati sull'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe ed il commercio (GATT), ed entrambi eliminano efficacemente le restrizioni su tutto il commercio, comprese le tariffe tra le nazioni partecipanti.




Differenze tra unioni doganali e aree di libero scambio

- In un'unione doganale, i paesi partecipanti stabiliscono una tariffa doganale comune (un'unica tariffa esterna applicata da tutti i membri) nei confronti dei paesi terzi
- In una ALS ciascuno Stato partecipante è libero di stabilire tariffe doganali autonome nei confronti degli Stati terzi.

Ciò si traduce in altre differenze:

- nell'ambito di un'unione doganale, i paesi partecipanti devono impegnarsi in negoziati commerciali ponendosi come un'unica entità (tipicamente l'UE), mentre in una ALS i membri possono negoziare individualmente;
- in un'unione doganale, la libera circolazione delle merci è consentita tra gli Stati membri, mentre in una ALS non è così; e
- nell'ambito di un'unione doganale, non è richiesta una dogana tra i paesi membri, mentre in una ALS è richiesta e la sua funzione può anche essere rafforzata.


Unione doganale



Il Paese A e il Paese B hanno formato un'unione doganale.

In questo caso, sia il Paese A che il Paese B hanno reciprocamente eliminato le tariffe e hanno fissato un'unica tariffa esterna verso i paesi terzi (in questo caso, 10%).

Area di libero scambio



La Figura fornisce un diagramma semplificato di una ALS.

In una ALS, entrambi i Paesi A e B non si impongono tariffe a vicenda, tuttavia, a differenza di un'unione doganale, il Paese A impone una tariffa del 5% ai paesi terzi, mentre il Paese B impone il 15% e non esiste una tariffa doganale comune

In questo caso, se un prodotto importato nel Paese A con una tariffa del 5% viene trasportato nel Paese B, il prodotto sarà soggetto alla tariffa del 5%, non alla tariffa del 15% del Paese B. Ciò potrebbe generare un flusso di merci in ingresso nel solo Paese A, per cogliere la tariffa del 5%. Per evitare una tale elusione, una ALS di solito stabilisce le regole di origine per dimostrare che i prodotti siano effettivamente originari dal Paese A.

La Brexit: un nuovo modello di delivery

Con il recesso dalla UE, il Regno Unito ha voluto abbandonare l'unione doganale che già legava i due paesi e la MFN non avrebbe consentito nei tempi così stretti di giungere ad un accordo compiuto tra due mercati - di fatto - concorrenti. L'esito, dunque, è stato quello di identificare una ALS con relazione preferenziale che rinvia l'applicazione dei benefici daziari al rispetto di regole di origine convenute tra le Parti negli allegati Orig.2 e Orig.3 del TCA.



Tale formulazione impone alla platea di circa 43.000 aziende italiane che non avevamo mai operato fuori dalla UE di ridefinire il modello di rapporto con il Regno Unito. Non più cessioni intraUE, senza formalità doganali. Piuttosto, un rapporto estero qualificato che richiede organizzazione, metodo e procedure in difetto delle quali tutto il traffico merci tra le due parti soffrirà l'onere dei dazi.

Con la creazione della nuova ALS, ogni movimentazione di merce rappresenta **un'operazione di esportazione/importazione**.

Sebbene i controlli doganali e le formalità a cui adempiere saranno introdotti in 3 fasi nel Regno Unito, occorrerà **SEMPRE:**

- Essere titolari di un **codice EORI**
- Presentare una **dichiarazione doganale di importazione/esportazione**
- Essere in possesso dei **necessari requisiti di conformità, certificati sanitari, fitosanitari e di sicurezza**
- Adempiere le **formalità doganali, IVA ed accisa** sebbene sussistono opzioni per differire i pagamenti

L'origine preferenziale nel TCA tra UE e UK

Il 24 dicembre 2020, l'UE e il Regno Unito hanno raggiunto un Accordo che regola le reciproche relazioni, in esito al recesso del Regno Unito dall'UE. L'Accordo di Cooperazione e Commercio tra UE-Regno Unito ("*Trade and Cooperation Agreement*") - di seguito anche 'TCA') è entrato in vigore provvisoriamente il 1° gennaio 2021 (approvato dal Parlamento UE il 27 aprile 2021) e prevede zero tariffe e zero quote su tutti gli scambi di merci dell'UE e del Regno Unito conformi con le regole di origine concordate ed opportunamente applicate.

Come noto, le regole di origine non preferenziale consentono di identificare la '*country of origin*' di un determinato prodotto. Nel TCA, l'origine di riferimento è quella che - andando oltre l'identificazione della *country of origin* - impone che i prodotti scambiati tra le parti rispondano a regole precise per consentire il riconoscimento di un trattamento tariffario più favorevole (preferenziale).

Nel caso del TCA tra UE-Regno Unito, solo le merci considerate originarie (preferenziali) dell'UE (ad es. aventi origine nell'UE) o nel Regno Unito (ovvero aventi origine nel Regno Unito) possono beneficiare di un trattamento preferenziale e zero tariffe. Tutti gli altri prodotti non originari (ovvero quelli fabbricati principalmente in un paese diverso da una delle due parti o che abbia avuto subito solo minime lavorazioni nei territori delle due parti) potranno essere soggetti a tariffe e dazi doganali al confine dell'UE e viceversa.



Le prove dell'origine preferenziale

La gestione operativa dell'origine preferenziale

Come supportare la richiesta dell'origine preferenziale di un prodotto

Con riferimento alla procedura per far valere la preferenza, al momento dell'importazione, viene concesso un trattamento tariffario preferenziale a un prodotto originario dell'altra parte sulla base di una espressa **richiesta dell'importatore**, secondo quanto previsto agli artt. Origin18 e Origin19 del Capitolo 2 dell'Accordo.

A questo riguardo, la richiesta per un trattamento agevolato deve essere supportata da:

- **attestazione di origine che il prodotto è originario, compilata dall'esportatore** → L' *'attestazione di origine'* è rilasciata da un esportatore sulla base di informazioni in grado di dimostrare che il prodotto è originario, comprese le informazioni sull'originario stato dei materiali utilizzati nella produzione.
- **'conoscenza dell'importatore' che il prodotto è effettivamente originario** → Ai fini di una richiesta di trattamento tariffario preferenziale, la *'conoscenza dell'importatore'* che un prodotto è originario della parte esportatrice si basa su informazioni (diverse dall'attestazione di origine dell'esportatore) che dimostrano che il prodotto è originario e soddisfa i requisiti previsti dall'accordo.

L'importatore è responsabile della correttezza della richiesta per il trattamento tariffario preferenziale e per il rispetto dei requisiti previsti al Capitolo 2, Parte II, Titolo I del TCA (i requisiti relativi all'origine dei prodotti e altri come la regola di non alterazione).

Resta inteso che è giustificata una richiesta di trattamento preferenziale quando i dazi MFN applicabili al prodotto non siano già dello 0%.

La richiesta di trattamento tariffario preferenziale viene presentata al momento dell'importazione. La base per tale richiesta (una dichiarazione sull'origine o la conoscenza dell'importatore) deve essere inclusa nell'importazione doganale dichiarazione.

La gestione operativa dell'origine preferenziale

Nell'UE, i requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni doganali sono stabiliti **nell'allegato B, titolo I del Regolamento Delegato 2015/2446** ed il loro formato e relativi codici sono stabiliti **nell'Allegato B del Regolamento di esecuzione della Commissione 2015/2447**.

Per richiedere un trattamento tariffario preferenziale, l'uso del Dato '4/17 (*Preferenza*)' è obbligatorio nelle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica delle merci. Le informazioni da fornire in base a tale dato, in tutti i casi in cui si richiede un trattamento tariffario preferenziale sulla base di un accordo commerciale preferenziale come il *TCA*, si basano su un codice a tre cifre la cui prima cifra è '3' e le due cifre successive '00'. Tali informazioni sono integrate dall'indicazione del codice appropriato che è 'GB' (codice del paese di origine preferenziale).

Il trattamento preferenziale è concesso quando viene accettata, senza alcuna verifica, la dichiarazione doganale di importazione oppure una volta che le indicazioni riportate nella dichiarazione doganale siano state verificate.



Aggiornamento banca dati Taric: accordo sugli scambi e la cooperazione UE-UK

Con avviso della Direzione Generale dell'ADM, pubblicato il 31 dicembre 2020, è stato reso noto la creazione di tre nuovi codici certificato da inserire nella casella 44 del DAU:

- **U116 "Attestazione di origine"** (art. ORIG.19, della TCA UE-UK)"
- **U117 "Conoscenza da parte dell'importatore"** (art. ORIG. 21, della TCA UE-UK)"
- **U118 "Attestazione di origine per spedizioni multiple di prodotti identici"** (art. ORIG.19, della TCA UE-UK)".



La richiesta retroattiva dell'importatore - Articolo ORIG.18 bis

La richiesta può essere presentata **anche dopo l'importazione** (ad es. '*Rivendicazione retroattiva*').

La **parte importatrice** concede un trattamento preferenziale e **rimborsa o concede uno sgravio** per eventuali dazi doganali pagati in eccesso quando:

- l'importatore **non ha chiesto** il trattamento tariffario preferenziale al momento dell'importazione;
- la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è presentata **entro e non oltre tre anni dopo la data di importazione o un periodo di tempo più lungo** come specificato nelle leggi e nei regolamenti della Parte importatrice (il triennio è in linea con il tempo di durata attribuito in l'UE all'obbligazione doganale);
- l'importatore fornisce la base per la richiesta utilizzando **un'attestazione sull'origine dell'esportatore** o spende la **conoscenza dell'importatore** se il prodotto, **al momento dell'importazione**:
 - aveva titolo per essere considerato originario se il trattamento preferenziale fosse stato richiesto dall'importatore;
 - era in grado di soddisfare tutti gli altri requisiti applicabili nell'ambito dei contenuti della sezione 1 [Regole di origine] del capitolo 2.
- Le disposizioni sul **rimborso o lo sgravio dell'obbligazione doganale** della legislazione interna dell'UE dovrebbero applicarsi fatte salve le condizioni dell'articolo ORIG 18bis.

L'articolo 97.3.b del Regolamento Delegato 2015/2446 prevede una **proroga dei tempi (fino a 15 mesi) per decidere lo sgravio o il rimborso**, in relazione al tempo necessario per completare la verifica da parte delle Autorità doganali. In tale circostanza, se la verifica stabilisce che il prodotto non è originario, la decisione sullo sgravio o sul rimborso sarà negativa e la preferenza non sarà concessa.

Ciò implica che nei casi di richiesta retroattiva per il riconoscimento di un trattamento preferenziale, **gli operatori devono tenere conto del fatto che il tempo per la decisione sullo sgravio o sul rimborso può richiedere fino a 15 mesi.**

Allegato dichiarazione di origine preferenziale UE

Dichiarazione di origine preferenziale

Dalle disposizioni recate dall'Accordo si comprende che una dichiarazione di origine:

- è un testo, non un documento;
- è compilata da un esportatore di un prodotto originario;
- deve essere redatta su fattura o su qualsiasi altro documento che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione.

La parte importatrice non impone all'importatore di presentare una traduzione dell'attestazione di origine.

L'attestazione di origine è rilasciata utilizzando una delle versioni linguistiche del testo di cui all'allegato ORIG-4 [Testo dell'attestazione di origine] su **una fattura o su qualsiasi altro documento.**

ALLEGATO ORIG-4: TESTO DELL'ATTESTAZIONE DI ORIGINE

(Periodo: dal _____ al _____ ⁽¹⁾)

L'esportatore dei prodotti contemplati nel presente documento (n. di riferimento dell'esportatore ... ⁽²⁾) dichiara che, eccetto nei casi chiaramente indicati, tali prodotti sono di ... ⁽³⁾ origine preferenziale.

..... ⁽⁴⁾

(Luogo e data)

.....

(Nome dell'esportatore)

¹ Se l'attestazione di origine è compilata per spedizioni multiple di prodotti originari identici ai sensi dell'articolo ORIG.19 [Attestazione di origine], paragrafo 4, lettera b), del presente accordo, indicare il periodo di applicazione della dichiarazione di origine. Tale periodo non deve superare i 12 mesi. Tutte le importazioni del prodotto devono essere effettuate entro il periodo indicato. Se il periodo non è applicabile, il campo può essere lasciato in bianco.

² Indicare il numero di riferimento che identifica l'esportatore. Per l'esportatore dell'Unione tale numero è attribuito a norma delle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione. Per l'esportatore del Regno Unito tale numero è attribuito a norma delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel Regno Unito. Se all'esportatore non è stato assegnato un numero, il campo può essere lasciato in bianco.

³ Indicare l'origine del prodotto: il Regno Unito o l'Unione.

⁴ Luogo e data possono essere omessi se già contenuti nel documento stesso.

Articolo ORIG.23 - Piccole partite

Non è richiesta una dichiarazione sull'origine o la conoscenza dell'importatore per alcune spedizioni di modico valore a seguito della rinuncia prevista ai sensi dell'articolo ORIG.23.

Importazioni nell'UE

Le importazioni nell'UE di prodotti inviati in piccoli pacchi da privato a privato di valore non superiore 500 Euro e prodotti inclusi nel bagaglio personale dei viaggiatori con un valore non superiore a 1200 euro, che:

- non vengono importati per essere commercializzati, e
- non fanno parte di una serie di importazioni che si può ragionevolmente ritenere che siano state effettuate separatamente al fine di eludere i requisiti di cui all'art ORIG.18, sono esonerati dall'obbligo di dichiarazione sull'origine.

Va evidenziato che l'esenzione si riferisce solo ai requisiti relativi alla presentazione di una dichiarazione di origine o alla conoscenza dell'importatore e non alle condizioni affinché il prodotto sia effettivamente originario.

Inoltre vale la pena evidenziare che la disposizione si riferisca esclusivamente a piccole spedizioni da persona privata a persona privata, ciò comporta che negozi che importano prodotti on line sono esclusi dalla specifica esenzione.

Importazioni nel Regno Unito

Per le importazioni nel Regno Unito, l'esenzione è più ampia. Infatti, si prevede una soglia di valore non superiore a 1000 GBP per:

- i prodotti inviati in piccoli pacchi da un privato ad una persona privata;
- prodotti inclusi nel bagaglio personale dei viaggiatori e
- altre piccole spedizioni.

Anche in questo caso, come avviene per importazioni nella UE, **l'esenzione si applica a condizione che tali spedizioni non facciano parte di una serie di importazioni che potrebbero ragionevolmente essere considerate come effettuate separatamente per il solo scopo di evitare i requisiti di cui all'articolo ORIG.18.**

Esiste, inoltre, per le importazioni nel Regno Unito, una categoria di piccole spedizioni di valore non superiore a 1000 GBP, diverse dai piccoli pacchi da privato a privato e dei prodotti inclusi nel bagaglio personale dei viaggiatori che possono essere importate in Regno Unito per scopi commerciali.

Attestazione di origine - Art. ORIG.19


Articolo ORIG.19 - Attestazione di origine

Un'attestazione di origine è rilasciata da un esportatore di un prodotto sulla base di informazioni che dimostrano che il prodotto è originario, comprese informazioni sul carattere originario dei materiali utilizzati nella produzione del prodotto.

L'esportatore è responsabile della correttezza dell'attestazione di origine e delle informazioni fornite.

Un'attestazione di origine è valida per 12 mesi dalla data del rilascio, o per un periodo più lungo stabilito dalla parte importatrice fino a un massimo di 24 mesi.

Una dichiarazione di origine può essere applicata ad una singola spedizione o a più spedizioni di prodotti identici.



L'esportatore che compila la dichiarazione:

- a) **è una persona situata nell'UE o nel Regno Unito** ed adempie gli obblighi legali stabiliti in quella Parte;
- b) **esporta o produce** il prodotto originario e fa la dichiarazione di origine;
- c) **è responsabile** della corretta identificazione dei prodotti originari in fattura o in qualsiasi altro documento;
- d) **conserva** una copia dell'attestazione di origine (e di ogni altra registrazione relativa all'origine del prodotto originario) **per un minimo di quattro anni**.

Articolo ORIG.20 - Discrepanze

L'Autorità doganale della parte importatrice non può respingere una richiesta di trattamento tariffario preferenziale per errori materiali o discrepanze di scarsa importanza nell'attestazione di origine o per il solo fatto che una fattura sia stata emessa in un paese terzo.

Le dichiarazioni del fornitore ed il REX

Alla luce dell'immediata entrata in vigore dell'accordo, si segnala la pubblicazione (in G.U.U.E. n. L. 446 del 31 dicembre 2020) del **Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/2254 della Commissione**, del 29 dicembre 2020, relativo alla compilazione delle attestazioni di origine sulla base delle dichiarazioni del fornitore per le esportazioni preferenziali verso il Regno Unito durante il periodo transitorio.

Il nuovo Regolamento prevede una deroga temporanea agli **articoli 61** ('Dichiarazioni del fornitore e loro utilizzazione') e **62** ('Dichiarazione a lungo termine del fornitore') del Reg. 2015/2447 alla luce dell'oggettiva impossibilità delle imprese di organizzarsi per tempo per l'implementazione delle nuove regole, sottoscritte il 31 dicembre 2020 e in vigore già dal giorno successivo.

In particolare si prevede che 'gli esportatori possono compilare fino al 31 dicembre 2021 attestazioni di origine per le esportazioni verso il Regno Unito sulla base di dichiarazioni del fornitore che il fornitore dovrà trasmettere successivamente, a condizione che entro il 1° gennaio 2022 l'esportatore sia in possesso delle dichiarazioni del fornitore. Se entro tale data l'esportatore non è in possesso di tali dichiarazioni del fornitore, ne informa l'importatore entro il 31 gennaio 2022'.

Di conseguenza, se entro il 1 gennaio 2022 l'esportatore non avrà in suo possesso le dichiarazioni del fornitore in questione e non sarà in grado di dimostrare il carattere originario del prodotto con altri mezzi di prova, l'attestazione di origine precedentemente prodotta non potrà essere considerata valida.

La dichiarazione di origine e il REX

Spedizioni fino a Euro 6.000

La dichiarazione può essere resa **liberamente su fattura** per **spedizioni fino a Euro 6.000**, o su un **documento commerciale** che scorta la merce, sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione (per esempio: su packing list, fattura pro forma, documento di trasporto, documento bancario).


Spedizioni oltre ad Euro 6.000

Al fine di attestare l'origine preferenziale dei prodotti, occorre acquisire la qualifica di **esportatore registrato** dal sistema Unionale **REX**, ed inserire in fattura uno specifico **codice identificativo**.

Nel Regno Unito, il numero di riferimento dell'esportatore è il **numero EORI che inizia con "GB"** .

Il periodo di validità della dichiarazione di origine è indicato solo se l'attestazione viene utilizzata per più spedizioni.

Nel caso in cui venga rilasciata la dichiarazione per una singola spedizione la dicitura '*(Periodo: dal al)*' non deve essere compilata ed il campo può essere lasciato vuoto.



Sistema degli esportatori registrati (REX): avvio del portale dell'operatore

Nell'ottica del processo di adeguamento dei sistemi informativi ai principi del Codice Doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013, di seguito anche 'CDU'), i servizi tecnici della Commissione Europea hanno sviluppato il Portale dell'Operatore per il REX, disponibile dal 25 gennaio 2021, per consentire la presentazione elettronica delle richieste di registrazione alla banca dati REX.

Durante la prima fase, l'utilizzo del Portale REX è facoltativo e alternativo alla domanda su carta: gli esportatori hanno quindi la possibilità di scegliere se richiedere lo status di esportatore registrato tramite la presentazione dell'allegato 22-06 del Reg. 2447/2015 all'ufficio delle Dogane competente o tramite l'utilizzo del Portale elettronico REX.

Con successivo provvedimento, verrà data notizia dell'avvio della seconda fase, prevista per la seconda metà del 2021, nella quale sarà obbligatorio esclusivamente l'uso del Portale online.

Il Portale REX è disponibile nell'EU Customs Trader Portal (EU CTP), già utilizzato per la presentazione delle domande e per la gestione delle decisioni BTI e AEO e per il sistema INF, ed è raggiungibile al seguente URL:

<https://customs.ec.europa.eu/gtp/>

Con la Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 4/D del 20 gennaio 2021, si forniscono alcune indicazioni operative sull'utilizzo del sistema elettronico degli esportatori registrati (REX).



Adempimenti per l'indicazione dell'origine dei prodotti

L'origine dei prodotti può essere indicata per intero o utilizzando abbreviazioni.

Per l'UE, l'origine può essere indicata come: *'Unione'*, *'Unione Europea'*, *'UE'*, ecc.

Per il Regno Unito, l'origine può essere indicata come: *'Regno Unito'* o *'GB'*, ecc.

Sulle dichiarazioni prodotte nella UE, l'indicazione dei singoli Stati membri in qualunque forma deve essere evitata. La doppia indicazione *'EU/UK'* non può essere usata.

La data di compilazione dell'attestazione di origine è indicata nella stessa attestazione, ma può essere omessa se la data è indicata nel documento ove essa è riportata (ad esempio in fattura). **In caso di richiesta retroattiva**, la data di compilazione dell'attestazione di origine deve essere indicata dal momento che questa inevitabilmente differirà dalla data della fattura.

Non esiste una definizione giuridica di ciò che costituisce un *'documento'*. L'unico requisito legale per la fattura o qualsiasi documento considerato come base per un'attestazione di origine è che contenga una descrizione dei prodotti originari sufficientemente dettagliata da consentire la loro identificazione. **Altri prodotti**, eventualmente inclusi nella stessa fattura o in altro documento di riferimento, ma **non meritevoli di trattamento tariffario preferenziale**, devono essere **chiaramente distinti** dai prodotti dichiarati *'originari'*.

Poiché un documento commerciale non è specificamente richiesto ai sensi del TCA, **l'attestazione di origine può essere apposta su qualsiasi documento**, a condizione che questo **documento consenta l'identificazione del prodotto qualificato come originario** ai fini preferenziali. Del resto, non è la natura del documento ad essere rilevante ma bensì il suo contenuto di merito con riguardo all'identificazione del prodotto originario.

In questo senso, può essere utilizzato non solo un documento commerciale ma anche **qualsiasi altro documento** (ad esempio una nota su carta intestata aziendale).

Il soggetto autorizzato al rilascio dell'attestazione di origine

Il TCA impone che l'attestazione di origine sia rilasciata dall'esportatore, ma **non prevede alcun requisito esplicito in merito alla identità della persona che rilascia il documento** utilizzato per la compilazione della dichiarazione.

L'obbligo di fornire una descrizione sufficientemente dettagliata dei prodotti dichiarati originari è in capo all'esportatore anche se la sua dichiarazione di origine compare su un documento di un'altra persona.


Possibili scenari quando il produttore e un distributore (esportatore) siano entrambi situati nella parte esportatrice:

il produttore, anche se non esporta i prodotti, rilascia un'attestazione di origine su un suo documento

la società commerciale che funge da 'esportatore', sulla base di informazioni ricevute dal produttore, fa una dichiarazione di origine su un suo documento

il produttore che funge da 'esportatore', anche se non esporta i prodotti, fa una dichiarazione di origine su un documento della società commerciale

la società commerciale che funge da 'esportatore', sulla base di informazioni ricevute dal produttore, fa una dichiarazione di origine su un documento del produttore



In tali casi è necessario che l'esportatore che rilascia l'attestazione di origine sia chiaramente identificato sul documento emesso dall'altro soggetto residente coinvolto nell'operazione. Nel caso in cui il numero di riferimento dell'esportatore non è stato assegnato, ovvero l'esportatore non può essere identificato, l'esportatore può indicare il suo indirizzo completo sotto la parte 'Luogo e data'

La necessità dell'attestazione di origine apposta da un soggetto residente

Nel caso in cui l' 'esportatore' (produttore o trader) si trovi nel Paese di esportazione ma il soggetto che emette la fattura è stabilito in un paese terzo, **all' 'esportatore' non è consentito di rilasciare una dichiarazione origine su un documento di tale operatore.**

In tal caso, **la dichiarazione di origine deve essere apposta su un documento rilasciato dallo stesso 'esportatore' (o da un'altra persona stabilita in una delle due Parti, UE o UK).**



Va ricordato che **una richiesta di trattamento tariffario preferenziale** sulla base di una dichiarazione di origine redatta su un documento rilasciato dall' 'esportatore' residente, **non può essere rifiutata per il solo motivo che la fattura è stata emessa da un soggetto di un paese terzo.**



Ciò significa che per quanto riguarda il documento su cui la dichiarazione l'origine è rilasciata dall'esportatore (necessariamente residente in UK o UE), **l'esistenza di fatture emesse da un soggetto di un paese terzo non può influenzare la validità della dichiarazione.**

La dichiarazione di origine anche per spedizioni multiple e scaglionate

Spedizioni multiple e scaglionate - Articolo ORIG.19

La dichiarazione di origine è **valida 12 mesi dal rilascio** e può essere utilizzata per **un'unica spedizione di uno o più prodotti o per spedizione multiple**, ovvero più invii di merci identiche, importate entro il periodo specificato in dichiarazione, che non deve superare i 12 mesi. Anche in caso di spedizioni scaglionate di prodotti smontati o non montati, di cui alle nelle sezioni da XV a XXI del S.A., può essere utilizzata un'unica dichiarazione di origine.

Prodotti identici: prodotti che corrispondono sotto ogni profilo a quelli descritti nella scheda prodotto e che acquisiscono il loro carattere originario nelle stesse circostanze. La descrizione del prodotto sul documento utilizzato per redigere la dichiarazione di origine per spedizioni multiple deve essere sufficientemente precisa per identificare chiaramente quello specifico prodotto ma anche tutti i prodotti identici successivamente importati in base a tale dichiarazione.

Un'attestazione di origine per spedizioni multiple indica tre date: a) la data di compilazione (**data di emissione**); b) la data di inizio del periodo (**data di inizio**); c) la data di fine periodo (**data di fine**), che non può essere oltre 12 mesi dalla data in cui è stato avviato il periodo di utilizzo (data di inizio).

Secondo la nota 1 dell'allegato ORIG-4, tutte le importazioni dei prodotti devono avvenire entro il periodo indicato tra la data di inizio e la data di fine. In ogni caso una richiesta non può essere presentata prima della data di emissione e prima della data di inizio.

Inoltre, l'importatore deve tenere nei suoi registri commerciali documenti per prodotti identici per spedizioni successive effettuate entro il periodo di validità. I documenti per tali successive spedizioni non devono contenere una ulteriore attestazione di origine.

Conoscenza dell'importatore (procedura di 'importer's knowledge')

Conoscenza del carattere originario del prodotto da parte dell'importatore

L'origine può essere dichiarata anche sulla base della *"conoscenza del carattere originario del prodotto da parte dell'importatore"*.

Tale prova, esperibile sotto forma di documenti giustificativi o registrazioni commerciali, **dovrà basarsi su informazioni che dimostrino che il prodotto è originario e soddisfa i requisiti richiesti**.

La conoscenza dell'importatore è una **semplificazione condizionata dalla collaborazione tra venditore e acquirente nello scambio di informazioni**, senza le quali si deve ricorrere alla prova standard costituita dalla dichiarazione di origine inserita in fattura.

Ai fini di una richiesta di trattamento tariffario preferenziale, la *'conoscenza del carattere originario del prodotto da parte dell'importatore'* potrebbe risultare una **modalità di attestazione dell'origine rischiosa ma risolutiva** (ad esempio negli scambi infragruppo).

Gli importatori non sono tenuti ad utilizzare la 'conoscenza dell'importatore' se non sono in grado di soddisfare le condizioni associate.



Verifiche da parte dell'Autorità doganale (Art. Origin-24)

L'autorità doganale della parte importatrice può verificare se un prodotto è originario o se le altre prescrizioni dell'Accordo sono soddisfatte **sulla base di metodi di valutazione del rischio**, che possono comprendere **la selezione casuale**.

Tali verifiche possono essere effettuate mediante una **richiesta di informazioni all'importatore che ha presentato la richiesta al momento della presentazione della dichiarazione di importazione**, prima dello svincolo dei prodotti, o **dopo lo svincolo dei prodotti**.

Nel fornire le informazioni richieste, l'importatore può aggiungere altre informazioni che egli consideri pertinenti ai fini della verifica.

Se l'autorità doganale della parte importatrice decide di sospendere il trattamento tariffario preferenziale accordato al prodotto in questione in attesa dei risultati della verifica, è offerta all'importatore **la possibilità di svincolare i prodotti, fatta salva la possibilità di applicare opportune misure cautelari, comprese le garanzie**. L'eventuale sospensione del trattamento tariffario preferenziale è revocata quanto prima in seguito all'accertamento, da parte dell'autorità doganale della parte importatrice, del carattere originario dei prodotti in questione o della conformità alle altre prescrizioni del presente capo.

Le prove dell'origine preferenziale

Le informazioni che dimostrano che il prodotto è effettivamente originario possono essere acquisite sulla base di qualsiasi documento che contenga informazioni relative a:

- (i) se il criterio dell'origine è riferito ad un prodotto "**interamente ottenuto**", la categoria di riferimento (come mietitura, estrazione mineraria, pesca) ed il luogo di produzione;
- (ii) laddove il criterio dell'origine si basa sulla **modifica del codice di classificazione**, un elenco di tutti i materiali non originari, compresa la loro classificazione doganale (in formato a 2, 4 o 6 cifre, a seconda del criterio di origine);
- (iii) se il criterio dell'origine è basato su **un metodo del valore**, il valore del prodotto finale così come il valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione di quel prodotto;
- (iv) se il criterio dell'origine è **basato sul peso**, il peso del prodotto finale nonché il peso del relativo materiale non originario utilizzato nel prodotto finale;
- (iv) quando il criterio dell'origine si basa su **uno specifico processo produttivo**, una descrizione di quel processo specifico.

Queste informazioni possono essere sotto forma di qualunque documentazione di supporto comprese le dichiarazioni del fornitore o qualsiasi altro documento utilizzato nella Parte esportatrice affinché l'esportatore dimostri l'origine del prodotto e che l'esportatore potrebbe aver ricevuto dai suoi fornitori e che ha dato all'importatore.

La conoscenza dell'importatore

L'importatore che si avvale della 'conoscenza dell'importatore' non ha bisogno di essere registrato nel database REX.

L'importatore che ha richiesto la preferenza **in base alla propria conoscenza** **NON può:**

- a) modificare la sua richiesta e basarla, invece, su una dichiarazione di origine dopo che le merci sono state immesse in libera pratica oltre i casi previsti dalla normativa comunitaria, imposta dalla necessità di avere una dichiarazione valida al momento della richiesta;
- b) durante o dopo la procedura di verifica, **utilizzare una dichiarazione di origine** compilata dall'esportatore per provare l'origine del Prodotto;
- c) **richiedere la preferenza retroattivamente** sulla base di una dichiarazione su origine.

L'importatore deve scegliere tra l'una o l'altra opzione per la sua richiesta.

Se presenta una richiesta sulla base della '*conoscenza dell'importatore*', per cambiare tale scelta dovrebbe modificare la dichiarazione doganale, nei soli casi previsti dal CDU (cfr. Articolo 173 CDU).



La '*conoscenza dell'importatore*' non può essere utilizzata nel caso in cui l'importatore non disponga di una dichiarazione di origine nell'aspettativa che possa averne una in un secondo momento.

La '**conoscenza dell'importatore**' può essere utilizzata solo nel caso in cui l'importatore disponga effettivamente delle informazioni necessarie per provare l'origine del prodotto, al momento dell'importazione.



Nel caso in cui l'importatore non abbia richiesto la preferenza al momento dell'importazione, può chiedere la **preferenza in modo retroattivo** sulla base della sua conoscenza quando disponga delle informazioni relative all'origine di prodotto e agli altri requisiti previsti nel Capitolo 2 delle Regole dell'origine.

Art. Origin-22 Prescrizioni in materia di conservazione delle registrazioni

Cosa deve fare l'importatore

Per un minimo di tre anni dalla data di importazione del prodotto, un importatore che abbia presentato una richiesta di trattamento tariffario preferenziale per un prodotto importato in una delle due parti deve conservare:

- **l'attestazione di origine compilata dall'esportatore**, se la domanda era basata su **un'attestazione di origine**; o
- **tutte le registrazioni che dimostrano che il prodotto era in grado di soddisfare i requisiti per ottenere il carattere originario**, se l'indicazione di preferenza era basata sulla **conoscenza dell'importatore**.

Cosa deve fare l'esportatore

Un esportatore che abbia rilasciato un'attestazione di origine deve conservare, **per un minimo di quattro anni dal rilascio dell'attestazione di origine**, una **copia dell'attestazione di origine e di tutte le altre registrazioni che dimostrano che il prodotto è conforme alle prescrizioni per l'acquisizione del carattere originario**

Le registrazioni da conservare possono essere conservate in formato elettronico



Conoscenza del carattere originario del prodotto da parte dell'importatore

Se l'importatore richiede l'applicazione del trattamento preferenziale sulla base delle proprie conoscenze, dovrebbe essere sicuro di disporre di informazioni che dimostrino che il prodotto sia originario e soddisfi le previste regole di origine, in conformità con l'articolo ORIG.21, comma 1, del 'TCA'. **Il processo di verifica sarà condotto in conformità con le disposizioni dell'Accordo specifiche per la conoscenza dell'importatore, che non prevedono cooperazione amministrativa** (in questi casi, spetta all'importatore disporre di tutto il necessario materiale informativo per provare l'origine).

Se l'importatore non dispone delle informazioni necessarie durante la verifica e deve pagare i dazi relativi alla merce, **non può successivamente richiedere il rimborso dei dazi sulla base di una richiesta retroattiva, in quanto tale possibilità è limitata dall'articolo ORIG.18bis nei soli casi in cui la preferenza non era stata richiesta.**

La conoscenza dell'importatore **non** è concepita per essere un modo per 'testare' la richiesta per il trattamento tariffario preferenziale (ovvero, se non dispone di informazioni sufficienti per concludere che il prodotto è originario, ma presenta comunque una richiesta di preferenza e, in caso di verifica, si riserva di provare l'origine con altri mezzi).

In definitiva, la '**conoscenza dell'importatore**' non può essere utilizzata nel caso in cui l'importatore non disponga di una dichiarazione di origine nell'aspettativa che possa averne una in un secondo momento.

La '*conoscenza dell'importatore*' può essere utilizzata solo nel caso in cui l'importatore disponga effettivamente delle informazioni necessarie per provare l'origine del prodotto, al momento dell'importazione.

Articolo ORIG.24 - verifica sull'origine

La verifica da parte dell'Autorità doganale della parte importatrice avviene attraverso l'attivazione di particolari *'metodi di analisi dei rischi'* sulla base della richiesta del trattamento preferenziale presentata dall'importatore. Una volta che la dichiarazione doganale per lo svincolo per la libera pratica è accettata, la verifica può essere condotta **prima o dopo lo svincolo della merce** e può comportare il diniego del trattamento tariffario preferenziale e il sorgere dell'obbligazione doganale.

La base della richiesta, ovvero l'impiego dell'attestazione di origine o della conoscenza dell'importatore, determina il modo in cui sarà condotta la verifica.

Nel caso in cui la richiesta sia basata sulla **conoscenza dell'importatore**, la verifica potenzialmente si articola sui due passaggi seguenti:

Fase 1: l'autorità doganale di importazione non richiede all'importatore informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nell'elenco dei dati di cui all'art. ORIG 24, comma 1.

Fase 2: nel caso in cui l'autorità doganale di importazione necessiti di ulteriori informazioni per determinare il carattere originario del prodotto, dopo la fase 1, può chiedere all'importatore di fornire ulteriori dettagli (articolo ORIG.24, comma 5, e **l'importatore deve essere in grado di dimostrare che il prodotto sia originario.**

Il mancato adempimento comporterà il diniego del trattamento tariffario preferenziale e, se del caso, l'applicazione di misure o sanzioni amministrative (e penali).

In questo caso, l'autorità doganale di importazione **non può richiedere la mutua assistenza amministrativa all'autorità doganale di esportazione** (art ORIG.25, comma 2) in quanto - spendendo la *'conoscenza dell'importatore'* - non è stato identificato alcun esportatore nella parte esportatrice.

Nel caso in cui la richiesta si basi su una **dichiarazione di origine rilasciata dall'esportatore della parte esportatrice**, la verifica si dispiega potenzialmente secondo due distinte opzioni. L'Autorità doganale della parte importatrice:

a) si rivolge all'importatore (art ORIG.24, comma 2); o

b) avvia direttamente la cooperazione amministrativa rivolta alla dogana esportatrice (art. ORIG.25)

Articolo ORIG.25 - Cooperazione amministrativa

Nel caso in cui la richiesta per il trattamento preferenziale sia basata su **un'attestazione di origine che il prodotto è originario**, è possibile, se del caso, **richiedere la cooperazione amministrativa dell'Autorità doganale di esportazione**, solo successivamente ad una richiesta di informazioni all'importatore, se si ritiene che ulteriori informazioni siano necessarie per verificare lo stato originario del prodotto; o direttamente senza essersi rivolti prima all'importatore.

La richiesta dell'Autorità doganale di importazione all'Autorità doganale di esportazione può essere **presentata solo entro un periodo di due anni dall'importazione del prodotto o dal momento in cui sia stata proposta richiesta retroattiva**, ai sensi del punto a) dell'articolo ORIG.18bis, comma 2.

L'Autorità doganale di esportazione adita può richiedere all'esportatore di **fornire la documentazione e la prova del carattere originario dei prodotti** indicati nell'attestazione di origine. La stessa Autorità doganale può anche **visitare i locali dell'esportatore per esaminare i registri conservati** in relazione ai prodotti originari e **verificare gli impianti di produzione** in cui sono stati realizzati i prodotti originari.

L'esportatore è obbligato a collaborare con l'Autorità doganale di esportazione in costanza della verifica ma ha il diritto di rivedere tutte le informazioni che l'Autorità doganale di esportazione intende fornire all'Autorità doganale di importazione in risposta alla richiesta di verifica. **L'esportatore può successivamente decidere che qualsiasi informazione ritenuta riservata, non possa essere messa a disposizione dell'Autorità doganale di importazione.**

Le informazioni ritenute riservate dall'esportatore possono ancora essere utilizzate dall'Autorità doganale di esportazione per il parere di cui all'Articolo ORIG.25, par. 2, lett. b). In tal caso, l'autorità doganale di esportazione può affermare nel parere che, a seguito della verifica (riesame dei documenti, visita, ecc.), ritiene che i prodotti interessati possano (o non possano) essere considerati originari di una Parte e soddisfano i requisiti del capitolo 2 (Regole di Origine) del TCA.

La riservatezza delle informazioni

- L'accertamento dell'origine di un prodotto richiede la conoscenza del particolare processo di produzione, la classificazione, il peso o il valore dei materiali non originari o qualsiasi altro elemento utilizzato per conferire lo stato originario del prodotto finale
- **Questa conoscenza spesso include informazioni, che possono essere ritenute confidenziali in quanto qualsiasi divulgazione potrebbe danneggiare gli interessi commerciali dell'esportatore.** Tuttavia, prima che l'autorità doganale di importazione decida di concedere o negare un trattamento preferenziale, deve essere in grado di ottenere adeguate informazioni per verificare se il prodotto sia effettivamente originario. Ciò rende **la 'riservatezza aziendale'** un aspetto estremamente importante per l'applicazione del trattamento tariffario preferenziale in base dell'origine di un prodotto. A questo proposito, una distinzione deve essere effettuata quanto alla divulgazione delle informazioni tra esportatore ed importatore, nonché alle comunicazioni dall'esportatore o dall'importatore alla autorità doganale
- Il modo in cui l'esportatore informa l'importatore del carattere originario del prodotto determina il tipo di richiesta per il trattamento preferenziale (*es. sulla base di una dichiarazione di origine o sulla base delle conoscenze dell'importatore*) con un evidente riflesso sul potenziale processo di verifica che potrà essere condotto dalle autorità doganali.

La riservatezza delle informazioni

Fatte salve eventuali obbligazioni contrattuali, spetta all'esportatore determinare come le informazioni relative alla produzione del prodotto originario siano condivise con l'importatore:

- quando una domanda si basa su un'**attestazione di origine** (art ORIG.18, comma 2, lett. a)), nel caso in cui la verifica sia indirizzata per prima all'importatore, **l'esportatore che ha rilasciato la dichiarazione stabilisce quali informazioni vengono condivise con l'importatore**. L'esportatore può decidere di:
 - non condividere alcuna informazione, o
 - condividere uno o più degli elementi informativi inclusi nell'Articolo ORIG.24, comma 2;
- quando una richiesta si basa sulla **conoscenza dell'importatore** (art ORIG.18, comma 2, lett. b)), **l'esportatore ha già condiviso tutte le informazioni con l'importatore** poiché queste informazioni devono essere disponibili al momento quando viene presentata la richiesta. Va evidenziato che l'esportatore non è obbligato a fornire alcuna specifica informazione che l'importatore possa usare per la richiesta della preferenza basata sulla sua conoscenza. Al contrario, l'esportatore può fornire all'importatore una dichiarazione di origine per consentire all'importatore di chiedere la preferenza.



Origine non preferenziale e Made
in nelle regole UE e UK

Origine non preferenziale: l'attribuzione del Made in Italy

Negli scambi commerciali internazionali, la regola di origine non preferenziale è la principale e connota, difatti, tutte le operazioni ed i prodotti che vengono importati da Paesi con i quali l'UE non ha perfezionato alcun Accordo tariffario. Per essi, l'aliquota daziaria applicabile è quella riportata nel testo della tariffa doganale comune.

Tuttavia, è bene tenere presente che le regole riferibili all'origine non preferenziale, si applicano anche negli scambi con Paesi con cui vigono accordi specifici, allorquando una spedizione di merci sia priva della documentazione comprovante l'effettiva origine (preferenziale) di un prodotto.

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL *MADE IN ITALY*

La definizione del Paese di origine di un bene si basa sulle disposizioni unionali in materia di origine non preferenziale della merce.

ORIGINE NON PREFERENZIALE UNIONALE	
FONTE	ARTICOLI
CDU (Reg. 952/3013)	Artt. da 59 a 63
Reg. delegato n. 2015/2446 (RD)	Artt. da 31 a 36 e All.22-01
Reg. di esecuzione n. 2015/2447 (RE)	Artt. Da 57 a 59 e All. 22-14
Nota n. 62321 del 18 marzo 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e di UNIONCAMERE contenente talune linee guida aventi ad oggetto le nuove disposizioni per il rilascio dei certificati di origine e dei visti per l'estero	
Nota n. 70339/2018 con la quale l'Agenzia delle Dogane ha fornito importanti indicazioni applicative per la corretta e uniforme interpretazione, da parte delle strutture territoriali, delle norme di materia di origine non preferenziale	

I criteri per l'individuazione del Made in Italy

Art. 60 CDU, par. 1 (merci interamente ottenute in un unico paese o territorio)

Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio.
(art. 60, par. 1 e art. 31 Reg. UE n. 2015/2446); → ORIGINE DIRETTA

Art. 60 CDU, par. 2 (merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori)

Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione → ORIGINE MEDIATA



In applicazione dell'art. 60, par. 2, l'allegato 22-01 del RD (Reg. UE 2446/15) specifica i criteri per l'attribuzione dell'origine mediante l'indicazione delle regole specifiche stabilite in base al capitolo ed alla voce doganale del prodotto finito.

Le regole per l'attribuzione dell'origine non preferenziale

Per **le merci ricomprese nell'Allegato 22-01 RD**, si considera che esse abbiano subito **l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale** nel paese o territorio:

- in cui le regole contenute nel citato allegato sono soddisfatte;
- o che è identificato dalle stesse.

Il procedimento da seguire per attribuire l'origine ai prodotti di cui all'allegato 22-01 è quello dell'applicazione, per gradi, delle:

1) regole primarie, 2) regole secondarie.

Un considerevole numero di prodotti e relative voci tariffarie **risultano non ricompresi nell'allegato 22-01** e, pertanto, non codificati con regole primarie o secondarie.

Per tali prodotti, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di carattere generale dettate dall'art. 60 CDU, è possibile avvalersi:

- **delle regole di lista consultabili sul sito della Commissione europea** (TAXUD: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/nonpreferential-origin/table-list-rules-applicable-products-following-classification-cn_en)
- oppure, laddove si verificano le condizioni di cui al par. 3 dell'art. 33 RD, **del criterio residuale** che determina l'origine non preferenziale in relazione al *"[...] paese o territorio in cui è originaria la maggior parte dei materiali, determinata sulla base del valore degli stessi."*

Le regole di lista del WTO

Gli operatori commerciali sono soliti fare riferimento ad una lista di regole (i.e. *table of list rules*) - di seguito *'regole di lista'* - elaborate in sede WTO per facilitare gli scambi internazionali, che possono essere utilizzate per determinare l'origine non preferenziale dei prodotti non disciplinati specificatamente dalla normativa Unionale (i.e. non inclusi nell'allegato 22 - 01 RD).

La Corte di Giustizia Europea, tuttavia, nella causa C-260/2008 ha esplicitamente affermato **la natura non giuridicamente vincolante delle regole di lista, pertanto il contenuto deve essere conforme alle regole in materia di origine, come enunciate dal CDU.**



Tipologie di regole

- Cambio di voce (CTH), di sottovoce (CTSH) o di sottovoce separata (CTSHS);
- Lavorazioni specifiche;
- Criterio del valore aggiunto.



In generale, per 'valore aggiunto' s'intende l'aumento di valore determinato da:

- assemblaggio;
- operazioni di preparazione, finitura e controllo;
- incorporazione di qualsiasi parte originaria del Paese dove sono effettuate le operazioni;
- profitto e costi generali sorti in quel Paese.



Nell'allegato 22-01 del Reg. 2446/2015 il legislatore europeo ha definito **il prezzo franco fabbrica** come di seguito riepilogato:

“ ‘prezzo franco fabbrica’, il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l’ultima lavorazione o trasformazione, purché comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi correlati alla fabbricazione del prodotto stesso, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto. ”

Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto realmente sostenuti, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne, che siano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto.

Caso n. 1

Voce doganale: 9014.9000

Regola applicabile: lavorazione sostanziale e regola di lista

90.14	Direction finding compasses; other navigational instruments and appliances.	CTH; or 45% value added rule
-------	---	------------------------------

‘CTH’ indica *change of tariff heading*, ovvero cambio di voce doganale.

‘X% value added rule’ significa fabbricazione ove l’incremento di valore aggiunto, quale risultato del processo di lavorazione e, se applicabile, di incorporazione di parti originarie, rappresenta almeno una X% del prezzo franco fabbrica.

Esempio 1 (salto codice):

Prodotto fabbricato a partire da materiali con voci doganali differenti; lavorazioni sostanziali effettuate nella UE.

Esempio 2 (regola %):

Prezzo di Vendita Franco Fabbrica Euro 1.000 di cui Euro **200 materiale UE** e Euro 250 materiale Extra UE, Euro **200 costo trasformazione**, Euro **350 margine**. Lavorazioni sostanziali effettuate nella UE.

Esempio 3 (regola %):

Prezzo di Vendita Franco Fabbrica Euro 1.000 di cui Euro **200 materiale UE** e Euro **700 materiale Extra UE**, Euro **50 costo trasformazione**, Euro **50 margine**; lavorazioni sostanziali effettuate nella UE.

Caso n. 1: soluzione

Voce doganale: 9014.9000

Regola applicabile:

90.14	Direction finding compasses; other navigational instruments and appliances.	CTH; or 45% value added rule
-------	---	------------------------------

Esempio 1 (salto codice):

Prodotto fabbricato a partire da materiali con voci doganali differenti; lavorazioni sostanziali effettuate nella UE.

Cambio di voce doganale -> **Esito non preferenziale Unionale.**

Laddove nel processo produttivo fossero utilizzate materie prime non originarie aventi il medesimo codice di classificazione del prodotto finito e, pertanto, la regola del salto del codice non potrebbe essere rispettata, la Società potrà valutare l'applicabilità della regola percentuale.

Esempio 2 (regola %):

Prezzo di Vendita Franco Fabbrica Euro 1.000 di cui Euro **200 materiale UE** e Euro 250 materiale Extra UE, Euro **200 costo trasformazione**, Euro **350 margine**.

Il contenuto locale UE è **Euro 750** (Prezzo di Vendita Franco Fabbrica Euro 1.000 - Euro 250 materiale Extra UE) **ovvero il 75%**
-> **Esito non preferenziale Unionale**

Esempio 3 (regola %):

Prezzo di Vendita Franco Fabbrica Euro 1.000 di cui Euro **200 materiale UE** e Euro **700 materiale Extra UE**, Euro **50 costo trasformazione**, Euro **50 margine**; lavorazioni sostanziali effettuate nella UE.

Il contenuto locale **UE è Euro 300** (Prezzo di Vendita Franco Fabbrica Euro 1.000 - Euro 700 materiale Extra UE) **ovvero il 30%**
-> **prodotto non originario**

Prova dell'origine non preferenziale

L'**origine non preferenziale** delle merci deve essere comprovata mediante presentazione del certificato di origine che deve:

- Recare tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione delle merci cui si riferisce (i.e. quantità, natura, peso lordo, peso netto);
- Comprovare, senza ambiguità, che la merce cui si riferisce è originaria di un determinato Paese;
- È rilasciato dalla Camera di Commercio competente.

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e l'UNIONCAMERE in data 18 marzo 2019 hanno emesso le linee guida aventi ad oggetto le *"Disposizioni per il rilascio dei certificati di origine e dei visti per l'estero"*.

In particolare, nelle citate linee guida è stato precisato che: *"a partire dal 1 giugno 2019, la domanda di rilascio del certificato di origine deve essere presentata in modalità telematica, attraverso piattaforme informatiche in uso presso le Camere di commercio ed essere firmata digitalmente dal richiedente (...)".*

La Camera di Commercio competente territorialmente con riferimento al luogo dove si trova la merce.

Quale Camera di Commercio può rilasciare i certificati di origine?

La Camera di Commercio nella cui circoscrizione un'impresa estera abbia una sede secondaria o unità locale, risultante dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio.

Per richiedente si intende: - lo speditore designato nel certificato di origine; - lo spedizioniere doganale delegato dallo speditore designato nel certificato di origine; - lo spedizioniere o rappresentante fiscale con sede legale o unità locale nella Provincia delegato, delegato da una ditta estera.

'AEO', 'Esportatore Autorizzato' e 'REX'

Agevolazioni per il rilascio dei certificati

Secondo le nuove linee guida del MISE, al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze doganali e del commercio, le Camere di Commercio possono introdurre procedure di "*stampa in azienda del certificato di origine*".

La procedura di '**stampa in azienda**' è concessa su istanza di parte e previa accettazione da parte della Camera di commercio competente ad imprese esportatrici che rispondano ad uno solo dei seguenti requisiti:

- 1) **Titolari di certificazione "AEO"** (Operatore Economico Autorizzato) rilasciata dall'Amministrazione doganale per qualsiasi certificato;
- 2) **Titolari dello Status di "Esportatore Autorizzato"** o registrati nel sistema "REX" (Sistema degli esportatori autorizzati).

Inoltre, la Camera di commercio competente può estendere tale servizio ad altre imprese annoverate tra i propri clienti abituali nelle attività di commercio estero ed iscritte alla Banca dati ITALIANCOM, alle seguenti condizioni:

Assenza di violazioni gravi e ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di condanne per reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente.

Non sono state rifiutate domande di autorizzazione o sospese/revocate autorizzazioni esistenti per AEO e/o Esportatore Autorizzato, a causa di violazioni delle norme doganali negli ultimi tre anni.

Origine non preferenziale: Le informazioni vincolanti in materia di origine (IVO)

L'operatore che non sia in grado di stabilire l'esatta origine di un prodotto può richiedere all'Autorità doganale di adottare un'**informazione vincolante in materia di origine (IVO)**.



L'IVO può essere richiesta, alternativamente, alle autorità dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito ovvero alle autorità dello Stato membro in cui l'Ivo sarà utilizzata (art. 19, RD e art. 16, RE): in tale ultima circostanza, le autorità dovranno informare della richiesta lo Stato membro in cui il soggetto è stabilito, le quali dovranno, entro i successivi 30 giorni, comunicare se è già in corso una procedura analoga in detto Stato o se vi sono ulteriori informazioni utili;

L'IVO è efficace per tre anni.

L'istanza di IVO deve essere presentata in formato elettronico, compilando il nuovo modello di domanda in formato elettronico stampabile (art. 16 RE), corredato della documentazione di accompagnamento, e deve riguardare un solo tipo di merce;

L'IVO è vincolante:

- Per le autorità doganali, soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data di efficacia dell'Ivo;
- Per il destinatario, solo dalla data in cui riceve l'Ivo;



Le regole di origine non preferenziale britanniche: il Made in UK

Le specifiche regole di origine non preferenziale Britanniche sono pubblicate sul sito del governo Britannico: “*Rules of Origin: Special Rules for Determining Non-Preferential origin*” (versione 1.0 del 7 dicembre 2020):

In particolare, il documento si suddivide in 4 parti:

- *PART ONE: GOODS WHOLLY OBTAINED IN A SINGLE COUNTRY OR TERRITORY* [Regulation 8 of the *Customs (Origin of Chargeable Goods) (EU Exit) Regulations 2020*] fa riferimento all'origine diretta riportando pedissequamente l'art. 60, par. 1, del CDU
- *PART TWO: OPERATIONS NOT CONSTITUTING AN IMPORTANT STAGE OF MANUFACTURE* (Regulation 9 of the *Customs (Origin of Chargeable Goods) (EU Exit) Regulations 2020*) si riferisce alle c.d. ‘operazioni minime’ ossia le operazioni che non devono mai essere considerate lavorazioni o trasformazioni sostanziali, economicamente giustificate, poiché non conferiscono l'origine
- *PART THREE: ACCESSORIES, SPARE PARTS OR TOOLS* (Regulation 10 of the *Customs (Origin of Chargeable Goods) (EU Exit) Regulations 2020*) in tema di accessori, ricambi, utensili (Art. 35 RD)
- *PART FOUR: PRODUCT SPECIFIC RULES* (Regulation 11 of the *Customs (Origin of Chargeable Goods) (EU Exit) Regulations 2020*) riporta quanto previsto in tema di origine mediata dei beni. Anche nel Regno Unito, il procedimento da seguire per attribuire l'origine ai prodotti è quello dell'applicazione, per gradi, delle regole primarie e secondarie (corrisponde all'Allegato 22-01 RD)




Il TCA e i suoi impatti sugli scambi commerciali: i regimi speciali

I regimi speciali UK applicabili alle merci di provenienza UE - deposito doganale

Il regime del deposito doganale ha come scopo principale quello di consentire lo stoccaggio delle merci UE in UK o viceversa senza essere soggette ai dazi all'importazione e ad altri oneri.

- I depositi doganali possono essere strutture utilizzabili da qualsiasi persona per il magazzinaggio doganale di merci '**deposito doganale pubblico**' oppure strutture destinate al magazzinaggio di merci da parte del titolare di un'autorizzazione per il deposito doganale '**deposito doganale privato**'.
- La permanenza delle merci in un regime di deposito non è soggetta ad alcuna limitazione.
- Le merci devono, in ogni caso, essere custodite in luoghi autorizzati e sottoposti al controllo dell'Autorità doganale.
- Quando le circostanze lo giustificano, le Autorità Britanniche **consentono la rimozione temporanea delle merci dal deposito doganale**. La loro rimozione deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità doganale che stabilisce anche le condizioni alle quali può essere effettuata. In casi particolari e con motivata giustificazione può essere concessa una proroga.
- Dovrà essere seguito un particolare iter autorizzativo per il rilascio **dell'autorizzazione in Irlanda del Nord**.



Il regime nazionale applicabile alle merci di provenienza UK

DEPOSITO IVA

In linea generale, l'utilizzo del regime del deposito IVA consente agli operatori che effettuano transazioni con Stati UE ed Extra-UE o che acquistano merci (materie prime, semilavorati e prodotti finiti) da Paesi terzi di sospendere il pagamento dell'imposta.

In particolare, l'art. 50-*bis* del D.L. n. 331/1993 stabilisce, al comma 1, che *"Sono istituiti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati 'depositi IVA', per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono altresì considerati depositi IVA:*

a) i depositi fiscali di cui all' art. 1, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni per i prodotti soggetti ad accisa;

b) i depositi doganali di cui all' art. 525 , secondo paragrafo, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane di cui al decreto ministeriale del 28 novembre 1934, relativamente ai beni nazionali o comunitari che in base alle disposizioni doganali possono essere in essi introdotti".

Luogo fisico per l'immagazzinamento e la custodia delle merci autorizzato dall'autorità doganale

Non è previsto (in linea generale) un termine per la giacenza della merce all'interno del deposito IVA

Il regime sospensivo è in stretta relazione con l'introduzione e l'estrazione fisica dei beni dal deposito

Permette la sospensione del pagamento dell'iva all'atto dell'importazione

I regimi speciali Unionali applicabili alle merci di provenienza UK

PERFEZIONAMENTO ATTIVO


Nel quadro del regime di perfezionamento attivo, merci non Unionali possono essere utilizzate nel territorio doganale dell'Unione in una o più operazioni di perfezionamento senza essere soggette:

- a) ai dazi all'importazione;
- b) ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;
- c) alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione.

I prodotti importati in regime del perfezionamento attivo sono di norma destinati a subire operazioni (artt. 223 e 224 del CDU) tra i quali: la lavorazione di merci compreso il loro montaggio, il loro assemblaggio, il loro adattamento ad altre merci; la trasformazione; la riparazione compreso il loro riadattamento e la loro messa a punto.

Con l'entrata in vigore del Codice Doganale Unionale, è stato eliminato l'obbligo di riesportazione per le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo e, pertanto, **ad oggi l'operatore può scegliere liberamente se riesportare i prodotti compensatori o dichiararli per altro regime (ad esempio l'immissione in libera pratica).**

Tale possibilità dovrà essere ovviamente gestita nell'ambito dell'apposita autorizzazione prevista dall'art. 240 del Reg. 2446/2017 (RD), la quale determinerà anche le modalità di contabilizzazione dei dazi all'importazione.




I regimi speciali UK applicabili alle merci di provenienza UE - perfezionamento attivo

PERFEZIONAMENTO ATTIVO

Le operazioni di perfezionamento attivo nel Regno Unito devono essere sottoposte ad autorizzazione. Al fine di vedersi riconosciuto il diritto ad esercitare operazioni di perfezionamento attivo, l'operatore economico interessato potrà presentare:

- **Autorizzazione completa** → L'operatore economico interessato deve presentare una domanda in forma scritta di fronte alle Autorità doganali. Consente l'utilizzo delle dichiarazioni semplificate in importazione.
- **Autorizzazione con effetto retroattivo** → Le Autorità doganali possono concedere un'autorizzazione con effetto retroattivo anche quando le merci sono state già riesportate. Il periodo massimo per la richiesta di un'autorizzazione retroattiva è di 12 mesi prima della data di richiesta. Nel caso di merci sensibili, il periodo massimo è ridotto a 3 mesi.
- **Autorizzazione globale** → Nel caso in cui si prevede di effettuare operazioni di perfezionamento successive in Stati UE e Regno Unito, il soggetto interessato potrà ottenere un'unica autorizzazione globale.
- **Autorizzazione tramite dichiarazione di importazione** → Tale istituto non potrà essere utilizzato per particolari tipologie di beni, tra i quali: beni soggetti a dazi antidumping, opere d'arte, prodotti soggetti ad accisa e pasti serviti dalle compagnie aeree.



I regimi speciali Unionali applicabili alle merci di provenienza UK

USO PARTICOLARE: AMMISSIONE TEMPORANEA E USO FINALE

Del regime qualificato 'uso particolare' fanno parte: l'ammissione temporanea e l'uso finale.

Entrambe le declinazioni del medesimo regime consentono di introdurre merci nel territorio doganale della UE in esenzione parziale o totale dei dazi **con la sostanziale differenza che mentre con l'ammissione temporanea se ne prevede l'impiego e la successiva riesportazione, ciò che viene introdotto in uso finale può anche restare nel territorio doganale dell'Unione come parte di altro prodotto.**

AMMISSIONE TEMPORANEA

Gli operatori commerciali interessati ad avvalersi del regime di ammissione temporanea devono presentare l'apposita domanda di autorizzazione.

Le Autorità doganali stabiliscono il periodo entro il quale le merci vincolate al regime di ammissione temporanea devono essere riesportate o vincolate a un successivo regime doganale. Tale periodo deve essere sufficientemente lungo perché possa essere raggiunto l'obiettivo dell'uso autorizzato.

Le merci ammesse all'interno del territorio doganale comunitario secondo le formalità di temporanea importazione possono essere trasferite in località diverse all'interno del territorio stesso.

Come per gli altri regimi speciali, il vincolo al regime dell'ammissione temporanea è subordinato alla costituzione di un'apposita garanzia.

USO FINALE

Si deve evidenziare che le merci possono essere vincolate al regime speciale esclusivamente durante il periodo di validità dell'autorizzazione.

La validità dell'autorizzazione non può superare i 5 anni decorrenti dalla data in cui l'autorizzazione produce effetti, ad eccezione dei casi in cui l'autorizzazione si riferisca a merci e prodotti sensibili di cui all'allegato 71-02 RD. Nel qual caso non può superare i tre anni.

Anche per il regime uso finale è stato previsto l'obbligo di prestazione della garanzia per le merci vincolate al regime per le quali può sorgere un'obbligazione doganale.

Altra novità è l'estensione al regime dell'uso finale della possibilità di utilizzare merci equivalenti a particolari condizioni.

Il Carnet ATA

Il Carnet A.T.A. è un documento doganale Internazionale rilasciato per la temporanea esportazione di merci, campioni commerciali e materiale professionale destinati a fiere, mostre ed altre manifestazioni.

Questo documento agevola il movimento di merci, semplificando le modalità doganali e riducendo gli oneri finanziari.

Il Carnet deve essere richiesto presso la Camera di Commercio presso la quale l'impresa risulta iscritta, ovvero quella presso cui il professionista esercita la propria attività, o ancora quella del luogo in cui la persona fisica abbia la propria residenza.

Il Carnet ha validità una massima di 12 mesi.

Per quanto riguarda **la possibilità di utilizzare il Carnet ATA per l'invio della merce nel Regno Unito dall'Italia, a partire dal 1° gennaio 2021**, giova segnalare come l'Accordo preveda espressamente (alle pagine 71 e 72) che il Carnet emesso dalle autorità di una parte (es. UE) sarà riconosciuto dall'altra parte (es. UK) come mezzo che consente di beneficiare dell'ammissione temporanea in esenzione totale da dazi e IVA nel Paese di destinazione.

A tal riguardo, si segnala purtroppo che l'accordo non contiene **nessuna precisazione in merito alla possibilità di vendere prodotti, inizialmente sono introdotti nel territorio di una parte, scortati dal Carnet ATA.**



'Facilitazioni ed indicazioni operative' per le operazioni di esportazione verso il Regno Unito

L'Agenzia delle dogane, con la pubblicazione della **Circolare n.49 del 18 dicembre 2020 (Prot. 466464/RU)**, ha inteso richiamare l'attenzione su alcune '*facilitazioni ed indicazioni operative*' che consentono agli operatori economici di usufruire di benefici fiscali e di velocizzare le procedure relative alle operazioni di esportazione verso il Regno Unito.

Tra le opportunità di snellimento e velocizzazione segnalate dall'Agenzia delle dogane si evidenzia quanto segue:

- gli operatori economici potranno proporre anticipatamente, mediante il Trader Portal (TP), **le istanze di autorizzazione per i regimi speciali diversi dal transito** riducendo così, i tempi di attesa dell'emissione della decisione da parte dell'Autorità competente. Ciò al fine di evitare rallentamenti delle attività produttive;
- in costanza dell'emergenza epidemiologica, è possibile presentare **l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione per i luoghi approvati all'esportazione in modalità semplificata**, di talché l'ufficio può procedere alla verifica d'ufficio su base documentale dell'idoneità del luogo;
- i tempi di attesa per l'espletamento delle formalità doganali potranno essere ridotti, con evidenti benefici in termini di competitività delle aziende, mediante una corretta applicazione dei criteri previsti dalla normativa Unionale **per l'individuazione dell'ufficio doganale competente presso cui presentare le merci e trasmettere le dichiarazioni doganali per via telematica**;
- vengono introdotte facilitazioni operative con particolare riferimento alla **procedura di esportazione abbinata a transito**, agevolando notevolmente gli operatori economici nell'effettuazione dei relativi adempimenti doganali necessari.



Adempimenti all'export

IL REGIME DEL TRANSITO

A decorrere dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito ha aderito alla Convenzione del Transito Comune. Pertanto, le merci Unionali in esportazione possono essere vincolate alla procedura di esportazione abbinata a transito, che agevola notevolmente gli operatori economici, poiché tutte le formalità doganali possono essere espletate presso un ufficio doganale interno, sia in partenza che a destinazione, anziché presso gli Uffici doganali posti in prossimità delle frontiere.



Riassumendo, dal 1° gennaio 2021 le vendite di beni verso il Regno Unito costituiscono esportazioni, con l'eccezione delle merci destinate all'Irlanda del Nord. Questo comporta un cambio nella gestione dei connessi adempimenti, sia sotto il profilo doganale che ai fini fiscale.

Le imprese che esportano nel Regno Unito devono quindi verificare i seguenti passaggi:

- Possedere un codice EORI per poter operare in dogana
- Ottenere il codice REX (status di esportatore registrato)
- Classificare le merci (Nomenclatura combinata ad 8 cifre) e verificare le misure all'export dall'UE ed eventuali licenze, autorizzazioni, ect.
- Verificare l'origine delle merci da esportare, se soddisfano le regole previste dall'accordo per essere considerate originarie UE ed usufruire del dazio zero all'import in UK
- Predisporre i documenti necessari all'export: fattura commerciale contenente la dichiarazione di origine preferenziale UE, dichiarazione di libera esportazione, eventuali autorizzazioni, licenze, ect.



Pianificazione e semplificazione nei rapporti UE/UK: l'AEO

AEO: requisiti per l'ottenimento



Rispetto di standard pratici di competenza o di qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta;

Comprovata osservanza della normativa doganale e Fiscale e assenza di reati gravi connessi all'attività economica del richiedente;

Esistenza di adeguati standard di sicurezza idonei a garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento internazionale (autorizzazione AEOS);

Comprovata solvibilità finanziaria;

Dimostrazione di un alto livello di controllo sulle operazioni e sul flusso delle merci mediante un sistema contabile che consenta adeguati controlli doganali.

Operatore Economico Autorizzato - AEO: tipologie di autorizzazione



Certificazione di affidabilità degli operatori economici rilasciata dalle Autorità doganali comunitarie.

TIPI DI AUTORIZZAZIONI AEO (Art. 38 CDU):

Le due autorizzazioni AEOC e AEOS sono cumulabili e, pertanto, qualora un richiedente rispettasse tanto i requisiti per ottenere lo status AEOC quanto per quelli per lo status AEOS l'Autorità doganale potrà rilasciare una autorizzazione combinata (AEOF).

AEO: vantaggi diretti e indiretti

Le competenti Autorità Britanniche ed Europee consigliano di richiedere lo status di operatore economico AEO (*'Authorized Economic Operator'*) alle Autorità doganali di riferimento per ottenere semplificazioni amministrative ed agevolazioni di natura diretta e indiretta nell'ambito delle attività commerciali, tra le quali:

- Minori controlli fisici e documentali, priorità nello sdoganamento dei beni
- Riduzione dei costi sostenuti: riduzione delle garanzie, dei costi di sosta delle merci, dei costi correlati ad eventuali aperture non conformi dei container
- Riconoscimento come partner commerciale affidabile, anche da parte di partner ed autorità internazionali
- Possibilità di essere preavvertiti in caso di selezione per il controllo fisico e possibilità di scelta del luogo di svolgimento dei controlli
- Modernizzazione delle procedure e garanzia di business continuity su tutti i processi aziendali



Le parti hanno concordato di riconoscersi reciprocamente lo status AEO (*'Authorized Economic Operator - Operatori economici autorizzati'*).



Gli scambi con l'Irlanda del Nord

Irlanda del Nord ed UE: una situazione ibrida

- Se nei rapporti tra l'UE e la Gran Bretagna, dal 1° gennaio 2021, ogni movimentazione di merce rappresenta un'operazione di esportazione/importazione, secondo quanto previsto dal "*Protocollo su Irlanda e Irlanda del Nord*" (di seguito anche 'Protocollo' contenuto nell'Accordo di recesso, G.U. 31 gennaio 2020 n. 29) e in vigore dal 1° gennaio 2021, gli scambi tra UE e Irlanda del Nord continuano a essere considerati come operazioni intra-UE.
- Nulla cambia, pertanto, con riferimento alle regole doganali e fiscali applicabili agli scambi commerciali che interessano l'UE e l'Irlanda del Nord (art. 5, par. 3, del Protocollo).
- Non sono necessari, dunque, adempimenti doganali alla frontiera con l'UE e gli operatori non devono presentare una dichiarazione doganale, né devono pagare eventuali dazi per oltrepassare il confine con l'Irlanda del Nord.
- L'Irlanda del Nord è, dunque, soggetta a un regime ibrido, in quanto continua a far parte del mercato comune europeo, pur essendo, in quanto tale, tecnicamente fuoriuscita dall'UE. La regione Nordirlandese appartiene, infatti, al territorio doganale del Regno Unito (art. 4 par. 1 del Protocollo), ma, di fatto, continua a essere trattata alla stregua di uno Stato membro UE dal punto di vista della circolazione dei beni e dei servizi (art. 13 par. 1 del Protocollo).
- Sul punto, si segnala che l'Irlanda del Nord potrà beneficiare dei futuri accordi di libero scambio siglati dal Governo di Londra con i Paesi terzi.
- Il meccanismo agevolato previsto dal 'Protocollo' si applicherà per i prossimi quattro anni (art. 18 del Protocollo). Successivamente, sarà l'Assemblea dell'Irlanda del Nord a decidere se acconsentire a una proroga dell'allineamento alle disposizioni doganali UE.



Disciplina IVA applicabile al rapporto UE - Irlanda del Nord

Il “*Protocollo su Irlanda e Irlanda del Nord*” riconosce persistente validità ad alcune fonti del diritto dell’Unione Europea nei confronti dell’Irlanda del Nord (art. 5, par. 3, e art. 8 del Protocollo). Si tratta, in particolare, del **Codice doganale dell'Unione** (Reg. UE 952/2013) e della **disciplina IVA sugli scambi intra-Unionali** (artt. 5, 8 ed allegato 3 del Protocollo).

Pertanto gli acquisti di beni provenienti dall'Irlanda del Nord e diretti verso gli altri Stati membri continuano ad essere trattati come acquisti Intra-UE e, allo stesso modo, le vendite di beni provenienti dai Paesi membri UE verso l'Irlanda del Nord rappresentano cessioni intra-UE, con l’obbligatorietà di compilazione degli adempimenti INTRASTAT.

Per agevolare gli operatori, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con l’Agenzia delle Entrate e d’intesa con e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, ha pubblicato la Determinazione prot. 46832/RU del 15 febbraio 2021 con la quale sono state aggiornate le istruzioni per l’uso e la compilazione dei Modelli INTRASTAT.

Il motivo di tale regime speciale si rinviene nella necessità di evitare il ritorno di una frontiera fisica tra la Repubblica d'Irlanda e l'Irlanda del Nord, abbattuta grazie all'Accordo del Venerdì santo del 1998, che, com'è noto, ha posto fine alla sanguinosa guerra civile tra gruppi cattolici e protestanti.

Sulla base di quanto previsto dal ‘Protocollo’ ed al fine di garantire il buon funzionamento del sistema IVA in ambito Unionale, si segnala la pubblicazione in G.U.U.E. (L. 396, 25.11.2020) della **Direttiva UE n. 2020/1756** con la quale si prevede che i soggetti passivi che effettuano in Irlanda del Nord cessioni o acquisti intracomunitari di beni siano identificati, in conformità alla normativa IVA, con il codice ‘XI’, e non con il codice del Regno Unito (i.e. ‘GB’).



Normativa dual use applicabile nei rapporti con l'Irlanda del Nord

Il nuovo accordo UE-Regno Unito delinea un nuovo scenario con riferimento alle movimentazioni di prodotti *dual-use*, aggiungendo nuove formalità per gli operatori di entrambe le parti.

Per poter dare continuità alla commercializzazione dei propri prodotti verso il territorio britannico, gli operatori dovranno **organizzarsi per far fronte ai nuovi adempimenti, ai nuovi controlli e alle nuove autorizzazioni richieste, evitando così di incorrere in eventuali sanzioni.**

Per gli operatori britannici, tra le diverse istruzioni impartite dall'Autorità fiscale del Regno Unito (*HMRC*), nella versione aggiornata della guida "*The Border with the European Union Importing and Exporting Goods*" sono **previste specifiche regole dedicate ai prodotti dual-use.**

In data 21 dicembre 2020, la Commissione Europea ha provveduto ad emanare il **Regolamento (UE) 2020/2171** che modifica l'allegato II *bis* del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio per quanto riguarda il rilascio di **un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione (EU001)** per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2021 **l'esportazione di prodotti a duplice uso dall'UE verso il Regno Unito** è subordinata ad un'autorizzazione generale all'esportazione (EU001) rilasciata dall'Autorità nazionale competente dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito.

A partire dal 1° gennaio 2021, il Protocollo mantiene in vigore la disciplina Unionale nei confronti dell'Irlanda del Nord per alcuni ambiti normativi.

Nello specifico, **il Protocollo precisa il Regolamento *dual-use* continuerà ad essere applicato anche in Irlanda del Nord.**

Più in particolare, ciò comporta che:

- **le spedizioni di prodotti a duplice uso dall'UE in Irlanda del Nord e viceversa costituiscono trasferimenti intraunionali** ai fini del Regolamento (CE) n. 428/2009;
- **le spedizioni di prodotti a duplice uso dall'Irlanda del Nord verso un paese terzo o la Gran Bretagna costituiscono esportazioni** ai fini del Regolamento (CE) n. 428/2009. In questo caso l'Autorità designata del Regno Unito deve fungere da Autorità competente ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 428/2009

Adempimenti e controlli doganali nel rapporto con la Gran Bretagna

- Dal 1° gennaio 2021 le merci provenienti dalla Gran Bretagna che entrano nel territorio nordirlandese devono essere accompagnate da una dichiarazione doganale di importazione e, allo stesso modo, nella vendita di prodotti provenienti dall'Irlanda del Nord verso la Gran Bretagna, gli operatori devono svolgere gli adempimenti doganali necessari all'export.
- Il sistema sarà sorvegliato dal GVMS ("*Goods Vehicle Movement Service*"), la nuova piattaforma tecnologica per il controllo delle frontiere, operativa a partire dal 1° gennaio 2021.
- Gli scambi tra UK e Irlanda del Nord, pertanto, sono soggetti a vigilanza doganale e i prodotti possono subire controlli sanitari e fitosanitari in assenza di barriere tariffarie. Tuttavia, è necessario che l'operatore sia in grado di dimostrare che il bene non è destinato al mercato unico UE e rimarrà nel territorio doganale UK (art. 5 par. 2 del Protocollo).
- Al riguardo, il Regno Unito ha elaborato un nuovo sistema per consentire agli operatori britannici di autodichiarare che le merci introdotte sul suolo nordirlandese non sono destinate a entrare nell'UE ("*Uk Trader Scheme*", c.d. *UKTS*).
- Nel caso in cui, invece, vi sia il concreto rischio che la merce possa circolare liberamente nel mercato UE, è prevista l'applicazione della tariffa doganale comune, sempre che la merce non possa beneficiare del dazio zero in virtù dell'Accordo di libero scambio ("*Trade and Cooperation Agreement*") del 30 dicembre 2020, pubblicato in G.U. il 31 dicembre 2020 n. 444.
- A conferma di un nervoso rapporto tra Londra e Bruxelles, ad appena due mesi e mezzo dall'uscita della Gran Bretagna dal mercato unico, la Commissione europea ha annunciato di aver inviato al governo Britannico una lettera di messa in mora. L'esecutivo unionale rimprovera alla controparte Inglese di aver violato l'Accordo di recesso ("*Withdrawal Agreement*"), firmato nel 2019, rinviando al 1° ottobre la piena entrata in vigore dei controlli previsti nel Mare d'Irlanda.



Grazie

Massimo Fabio

Partner, International Trade & Customs

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria (KPMG)

E: mfabio@kpmg.it

T: +39 06 809631

T: +39 348 270 2922

Via Curtatone, 3

00185 ROMA

[LinkedIn](#)



kpmg.com/it/socialmedia

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.

© 2021 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.